



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
U.O.D. 02 Ufficio Tecnico Manutenzione
Beni Demaniali e Patrimoniali
Ufficio dell'Energy Manager

**ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 - PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN
DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Sommario

PREMESSA	4
CAPITOLO 1 - Indicazioni generali dell'Accordo Quadro	4
Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO	4
Art. 2 - IMMOBILI OGGETTO DEI LAVORI.....	5
Art. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	5
Art. 4 - CATEGORIA DEI LAVORI.....	6
Art. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	6
Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E CRITERI DI AFFIDAMENTO	6
Art. 7 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO	6
Art. 8 - MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO.....	7
Art. 9 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CONDOTTA DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO	7
Art.10 CONTABILIZZAZIONE LAVORI.....	8
Art. 11 - LAVORI IN ECONOMIA.....	9
Art. 12 - LAVORI DIVERSI NON COMPRESI IN ELENCO	9
Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA.....	9
Art. 14 - VALUTAZIONE LAVORI.....	9
CAPITOLO 3 - Clausole contrattuali	9
Art. 15 -PAGAMENTI	9
Art. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 17 - CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE	10
ART. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	11
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	11
ART. 21 - COPERTURA ASSICURATIVA.....	11
ART. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	12
ART. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	12
ART. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO.....	13
ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	14
ART. 26 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	14
Art. 27 - RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA' RELATIVE	15
Art. 28 - SOPENSIONE DEI LAVORI	15
Art. 29 - SUBAPPALTO.....	15
Art. 30 - COLLAUDO DEI LAVORI.....	15
ART. 31 - FORO <u>COMPETENTE</u>	16

CAPITOLO 4 - Disposizioni riguardanti l'Appaltatore	16
Art. 32 - PRECAUZIONI PARTICOLARI.....	16
Art. 33 - ORDINI DIRETTI AGLI OPERAI	16
Art. 34 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA	16
Art. 35 - MATERIALI DEPOSITATI SUL LAVORO	16
Art. 36 - PRESENZA DELL'IMPRESA (CALL CENTER).....	16
Art. 37 - PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO.....	16
Art. 38 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	16
Art. 39 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE	17
CAPITOLO 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	17
Art. 40 - NORMATIVA GENERALE	17
Art. 41 - NORMATIVA IMPIANTI ELETTRICI	19
Norme tecniche.....	19
Art. 42 - LAVORI IN ECONOMIA.....	20
Art. 43 - NOLO PONTEGGIO METALLICO.....	20
CAPITOLO 8	21
Art. 44 - DOCUMENTI CONTABILI	21
ART. 45 - RINVIO ALLA LEGISLAZIONE.....	21
ART. 46 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	21
Mod. B2 – Modello Affidamento Intervento Manutenzione Impianti Tecnologici	22

PREMESSA

La Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, per il tramite dell'U.O.D. 02 – Valorizzazione e alienazione del Patrimonio regionale- *Ufficio Tecnico, Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali, Ufficio dell'Energy Manager* (nel seguito, per brevità, "Amministrazione"), per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico previsto dal D.lgs. 4 luglio 2014 N. 102 (Decreto Efficienza Energetica) nel definire il quadro delle misure da adottare relative alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione, intende stipulare, con un solo operatore economico, un "Accordo Quadro" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione di opere di razionalizzazione e risparmio energetico.

Il presente Capitolato detta la disciplina relativa "all'Accordo Quadro" con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto del contratto di affidamento degli interventi previsti.

Con la conclusione dell'Accordo l'operatore economico aggiudicatario si impegna a stipulare, senza nuovo confronto competitivo, un contratto con il quale assumerà l'impegno dei lavori a farsi entro il limite massimo di un importo annuo previsto di **€ 190.163,94 (centonovantamilacentosessantatre, 94 comprensivo degli oneri di sicurezza), oltre IVA**, per un totale massimo entro il periodo di validità dell'Accordo stesso pari ad **€ 380.327,88 oltre IVA**.

CAPITOLO 1 - Indicazioni generali dell'Accordo Quadro

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per incrementare la prestazione energetica di alcuni edifici in proprietà o in uso all'Amministrazione, e la redazione di elaborati specialisti richiesti dalla normativa vigente, che in riferimento a quanto eseguito, relazionino a norma di legge sull'aggiornamento delle prestazioni energetiche e i consumi energetici.

Gli interventi riguardano tutto quanto funzionale e necessario all'efficientamento energetico.

Questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono così riassumersi:

1. Incremento dell'isolamento termico di superfici opache, verticali, orizzontali ed inclinate, e sostituzione di chiusure trasparenti delimitanti un volume climatizzato (ad esempio: sostituzione di infissi, coibentazione di solai di copertura, etc.);
2. Sostituzione di generatori di calore a bassa prestazione energetica con altrettanti a condensazione, anche combinati per la produzione di acqua calda per uso igienico sanitario;
3. Efficientamento dei sistemi climatizzanti in genere (ad esempio: sostituzione di unità autonome di climatizzazione a pompa di calore del tipo reversibile con altrettante ad alta efficienza energetica, etc.);
4. Sostituzione di sistemi di illuminazione artificiale efficienti con corpi illuminanti a tecnologia LED da installare in sostituzione di quelli esistenti unitamente laddove necessario all'installazione di sistemi di regolazione dei vari corpi illuminanti;
5. Introduzione di termoregolazione del calore con valvole termostatiche per regolare automaticamente la temperatura degli ambienti di lavoro climatizzati;

6. Installazione di sistemi domotici (Building Automation) per la gestione ed il controllo automatico degli impianti tecnologici (termici, elettrici, microclima ecc.);
7. Installazione di sistemi per la telegestione dei consumi energetici in genere;
8. Trasformazione di edifici esistenti in edifici ad “energia quasi zero” (nZEB);
9. Opere necessarie all’incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione dell’energia;
10. Installazione di sistemi elettronici di regolazione e la sostituzione dei motori elettrici;
11. Introduzione di sistemi passivi nell’edilizia pubblica.

Gli immobili interessati sono adibiti prevalentemente ad uso ufficio, ma possono anche avere destinazione diverse (deposito, archivio, abitazione o altro).

Il presente Capitolato definisce la tipologia degli interventi eseguibili con riferimento ad un determinato arco di tempo. Gli interventi non sono determinati nel numero, ma resi necessari in base alle necessità dell'Amministrazione regionale. L’ubicazione, la forma, il numero e l'entità dei lavori che sono oggetto dell'appalto e che dovranno essere realizzati in conformità delle vigenti disposizioni di Legge e con i criteri di buona tecnica risultano, oltre che dal presente Capitolato e dall'Elenco Prezzi allegato, dalle indicazioni che verranno meglio precisate dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo. Essendo la progettazione degli interventi direttamente condizionata dalle necessità, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso del presente Accordo, non risulta possibile l'elaborazione a priori dei progetti esecutivi; pertanto, all'atto dell'ordinativo sarà cura della Stazione Appaltante fornire all'Appaltatore le informazioni tecniche progettuali ritenute utili e necessarie al fine della definizione dell'intervento ordinato e della sua buona riuscita.

L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente appalto. In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- a) **all'esterno dei fabbricati** dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni ai passanti e a terzi per effetto dell'esecuzione dei lavori;
- b) **all'interno dei locali**, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi, anche in presenza dei dipendenti, organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili.

Art. 2 - IMMOBILI OGGETTO DEI LAVORI

Gli interventi di efficientamento energetico dovranno essere eseguiti negli immobili di proprietà o in uso alla Giunta Regionale della Campania. L'Accordo si estende automaticamente anche agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'Amministrazione, a qualsiasi titolo, o quelli ai quali l'U.O.D. 02 - *Ufficio Tecnico – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager* dovesse provvedere quale autorità, anche per conto di terzi, successivamente alla sua sottoscrizione senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni degli stabili compresi nell'Accordo senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.

Art. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Gli interventi riportati all'art. 1 dovranno avere, come requisito minimo, sia le caratteristiche tecniche richieste dalle normative vigenti e cogenti di settore, sia quanto richiesto dal D.L. e dal R.U.P. per il caso specifico. I componenti dovranno risultare altresì rispondenti ai requisiti di sicurezza in materia

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene gli impianti tecnologici.

L'impresa ha l'obbligo di eseguire tutte le categorie dei lavori contemplati nel Tariffario Regione Campania edizione 2024 e, in caso di mancanza di voci, nel Prezzario D.E.I. *Impianti Tecnologici* ed *Impianti Elettrici*, in vigore al momento della stipula del contratto.

L'impresa è pure tenuta ad eseguire qualsiasi altra categoria di lavoro, anche se non compresa nell'Elenco prezzi, ma inerente alle opere ordinate.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni, detrazioni in corso d'opera e somme urgenze, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del vigente Codice degli Appalti.

Art. 4 - CATEGORIA DEI LAVORI

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento i lavori sono classificati nella categoria **OG1 in Classe II** (Categoria prevalente).

Art. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo avrà la durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso e dalla data di scadenza non potranno essere affidati ulteriori lavori ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per il presente accordo.

Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E CRITERI DI AFFIDAMENTO

L'amministrazione dispone che l'aggiudicazione della gara sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 da esperirsi con il criterio del prezzo più basso sul prezzo posto a base di gara e che ai sensi dell'art. 107 comma 3, del D. Lgs. 36/2023 si può applicare la «inversione procedimentale» per cui nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di stipula dello stesso, oppure, entro tale data, sino al raggiungimento dell'importo contrattuale. Resta inteso che tale scadenza, debba intendersi prorogata per tutto il tempo necessario ad eseguire o completare i lavori che siano stati richiesti con ordini di lavoro emessi dall'Amministrazione nel periodo di vigenza contrattuale. Detta proroga non darà diritto all'appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi stabiliti nel Prezzario dei Lavori Pubblici, in caso di mancanza di voci, nel Prezzario D.E.I. opere edili, in vigore al momento della stipula del contratto.

Oltre che per casi particolari e/o urgenti l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni anche in altri immobili di proprietà od in uso alla Regione Campania.

Art. 7 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo complessivo dei lavori affidabili in base al presente Accordo Quadro l'oggetto richiesto, nel periodo di validità dello stesso ammonta ad **€ 190.163,94 annui** comprensivo di **€ 3.000,00** oneri per la sicurezza, oltre IVA, per un totale massimo a conclusione del biennio pari ad **€ 380.327,88 oltre IVA**.

Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la manodopera e per la sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso, che saranno quantificati, di volta in volta, per ogni singolo appalto specifico da stipulare nell'ambito del presente Accordo Quadro, oltre l'imposta sul Valore Aggiunto.

L'importo a base di gara è ripartito, come di seguito specificato nella seguente tabella, recante il quadro economico annuale:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE		
<i>Quadro Economico Riepilogativo - Annuale</i>		
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
A.1	Importo dei Lavori	€ 149.731,15
A.2	Importo della Manodopera	€ 37.432,79
A.3	Oneri Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 3.000,00
A	TOTALE LAVORI	€ 190.163,94
B.1	<i>Spese tecniche</i>	
B.1.1	Incentivo personale interno e subordinato per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo e R.U.P. (2% importo lavori)	€ 3.803,28
B.2	<i>Imposte e tasse</i>	
B.2.1	IVA sui lavori	€ 41.836,07
B.4	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 45.639,35
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€ 235.803,28

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL SINGOLO CONTRATTO

Art. 8 - MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l'art.1664, comma 1 del Codice civile. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni del Codice dei Contratti.

Art. 9 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CONDOTTA DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO

Nel corso della vigenza dell'accordo quadro, l'Amministrazione provvederà ad affidare i lavori all'impresa, attraverso ordinativi attuativi (Ordini di intervento) secondo un apposito modello predisposto ed in riferimento ad un livello di priorità di urgenza degli interventi/lavori richiesti.

L'Impresa aggiudicataria dell'Accordo dovrà:

- istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli "ordinativi" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e posta elettronica certificata, senza aggravio di spesa;
- indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante, per formulare le richieste di interventi oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali;
- indicare il nominativo ed il recapito del Referente tecnico al quale l'Amministrazione (in persona del RUP o del DL o di altro dipendente delegato) potrà rivolgersi per tutta la durata dell'accordo quadro. Il referente dell'impresa dovrà poter sottoscrivere gli ordinativi, curare per l'impresa l'esecuzione dei lavori di manutenzione e contattare giornalmente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati.

In sede di ordinativo l'Amministrazione provvederà a indicare gli interventi da eseguirsi, fermo restando che qualora nel corso dell'esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte del D.L. I lavori affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d'arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dell'intervento.

Ciascun intervento di efficientamento verrà individuato di volta in volta e sarà attuato previa adozione, da parte della Direzione Lavori, degli atti necessari alla sua esecuzione. Pertanto l'impresa, posto che ne sarà avvertita, dovrà preparare e predisporre per l'esecuzione dei lavori, ma non potrà darvi corso senza averne ricevuto l'ordine scritto e se non dopo che un incaricato dell'Ufficio Tecnico, esaminato lo stato delle cose e l'entità dei lavori, avrà dato le disposizioni relative. L'ordine di intervento scritto consisterà in apposito modulo redatto da un tecnico del suddetto Ufficio nel quale, firmato dal D.L. e vistato dal R.U.P., verrà stabilita la data di inizio e il tempo massimo per la esecuzione dell'intervento autorizzato.

In occasione delle visite dell'incaricato dell'Ufficio Tecnico, l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti, dovrà lavorare senza interruzione e con quel numero di operai che il tecnico preposto giudicherà necessari a condurre a termine i lavori nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine che lo stesso tecnico avrà fissato avendo riguardo dell'urgenza, della località e della importanza dei lavori.

L'ordine dei lavori di cui sopra equivale alla consegna degli stessi e se l'Impresa non solleva, alcuna eccezione, si intende che essa è a perfetta conoscenza di quanto deve fare e che la consegna è accettata senza eccezioni.

I preventivi dei lavori, salvo diversa disposizione, devono essere predisposti dall'operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo il livello di definizione all'uso dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

Resta inteso che, l'impresa dovrà, a sua volta, ritrasmettere all'Ufficio Tecnico, l'ordine dei lavori firmato e timbrato per accettazione, entro 12 ore dal suo ricevimento e comunque non oltre il giorno successivo alla sua emissione. In relazione a quanto disposto dal Direttore dei Lavori, ad alcuni interventi può essere riconosciuto il carattere d'urgenza e indifferibilità; sono quelli il cui ritardo nell'esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l'incolumità e la salute di persone, oppure comporta una grave limitazione nell'uso dell'unità immobiliare. In tali casi all'Appaltatore verrà ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione il lavoro può essere affidato tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con comunicazione di esecuzione delle lavorazioni.

Una volta conclusi gli interventi, un professionista abilitato dovrà consegnare, unitamente alle certificazioni, a concorrenza della documentazione as built, **elaborati specialisti richiesti** dalla normativa vigente in materia di prestazioni energetiche e consumi energetici.

Art.10

CONTABILIZZAZIONE LAVORI

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i corrispettivi stabiliti nell'Elenco prezzi, al netto del ribasso d'asta, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania e, in caso di mancanza di voci al Prezzario D.E.I. *Impianti Tecnologici* ed *Impianti Elettrici*, in vigore al momento della

stipula del contratto.

Art. 11 - LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai, materiali, noli e trasporti per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine dell'Amministrazione, saranno pagate con apposite liste settimanali da comprendersi nella contabilità dei lavori a prezzi di contratto. Per la manodopera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo l'elenco prezzi di progetto, con applicazione del ribasso d'asta sulle spese generali e utili d'impresa.

Art. 12 - LAVORI DIVERSI NON COMPRESI IN ELENCO

Occorrendo lavori e somministrazioni non contemplati negli elenchi prezzi sopra citati, l'Amministrazione sarà in facoltà di ordinarli all'Impresa che dovrà eseguirli a regola d'arte nei modi indicati dalla Direzione Lavori. Alle suddette lavorazioni verranno applicati nuovi prezzi che verranno concordati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal R.U.P. su cui verrà applicato il ribasso offerto.

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le note per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ecc..
- c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e diversi mezzi d'opera provvisori nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc., e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli dell'elenco prezzi. I prezzi medesimi per lavori a misura, in economia od a corpo, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 14 - VALUTAZIONE LAVORI

I lavori verranno computati sulla base dei precedenti articoli 9, 10, 11 e 12. Il tecnico incaricato, sulla base dell'entità e della difficoltà dei lavori, valuterà di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, il numero delle unità lavorative da impiegarsi ed il tempo necessario per l'esecuzione dell'intervento manutentivo.

CAPITOLO 3 - Clausole contrattuali

Art. 15 -PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà di norma, previa attestazione del D.L. della regolarità dei lavori eseguiti, al pagamento del corrispettivo degli ordini di servizio, raggiunto l'importo di almeno € 30.000,00, mediante emissione di fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dal Direttore dei Lavori e confermata dal R.U.P. La fattura dovrà riportare il numero ed il protocollo degli ordini di servizio a cui si riferisce la liquidazione il CIG ed il numero di repertorio e protocollo del contratto stipulato. Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione dell'ufficio del Direttore dei lavori, verrà restituita.

Art. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori

e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto. L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara (CIG) riportati nella tabella a pagina 3.

La tracciabilità, così come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell'appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell'art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.

L'appaltatore è altresì obbligato all'invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.

Sempre in tema di materia di antimafia l'appaltatore è obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.

ART. 17 - CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/ 2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/ 2001 e ss.mm.ii., l'Operatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara: a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Operatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Operatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito

ART. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/ 46/ CE, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

La Regione informa l'appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/ 2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 2016/ 679 (GDPR).

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Non è prevista la costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 21 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in

garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione (per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate); a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

Per quanto previsto dalla normativa vigente l'esecutore dei lavori dovrà produrre garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.

Si intendono integralmente richiamate le norme vigenti in materia di garanzie di opere pubbliche. Art. 22

ART. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta. Non sono risarcibili i danni causati da forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste. Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

ART. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti.

Qualora l'Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato.

Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Amministrazione competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, nell'arco temporale di un anno, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori;
- c. qualora ricorrano una o più condizioni di cui all'art. 122 del D.lgs n. 36/2023;

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9 bis - della Legge

13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 36/2023. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1672 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine dell'Accordo quadro. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare alla Società un 'indennità corrispondente a quanto segue:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- delle spese sostenute all'appaltatore;
- di un decimo dell'importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'Accordo Quadro. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e pertanto è vietata la cessione di qualsiasi presunto credito basato sul medesimo Accordo.

La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell'Accordo stesso e dell'eventuale contratto specifico affidato, l'incameramento della cauzione richiesta per l'Accordo Quadro e il relativo contratto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

È altresì vietata la cessione anche parziale del singolo contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dal D.Lgs 36/2023. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 26 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 in caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

Art. 27 - RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA' RELATIVE

In caso di inadempienza o nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori, o nell'eseguirli o nel condurli a termine, l'Impresa oltre ad essere responsabile di ogni possibile danno, sarà passibile della penalità compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in misura non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti per ogni giorno di sospensione non autorizzata o di ritardo non giustificato nell'inizio o nell'ultimazione di ogni singola categoria di lavori ordinati.

Art. 28 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei lavori per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 29 - SUBAPPALTO

I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023. In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L'Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante, la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione art.105, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d'invito (cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l'Accordo Quadro.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 30 - COLLAUDO DEI LAVORI

L'U.O.D. 02 - Ufficio Tecnico, provvederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia si procederà a termini di legge e sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli

CAPITOLO 4 - Disposizioni riguardanti l'Appaltatore

Art. 32 - PRECAUZIONI PARTICOLARI

Nel formulare l'offerta l'Impresa dovrà tener presente quanto segue:

- a) che i lavori di manutenzione saranno eseguiti in locali e ambienti che potranno contenere arredi e apparecchiature non rimovibili e per le quali dovrà essere garantita dall'Impresa la più valida protezione.
- b) l'Impresa sarà responsabile dei danni che arrecherà a detti arredi e apparecchiature; che i lavori potranno subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessità derivanti dal funzionamento degli Uffici senza che l'Impresa possa pretendere compensi aggiuntivi.

Art. 33 - ORDINI DIRETTI AGLI OPERAI

Gli operai dell'Impresa debbono obbedire ad ogni ordine che il tecnico incaricato della Direzione Lavori intenda impartire direttamente in caso di necessità o di urgenza. In qualunque momento, il tecnico incaricato della Direzione Lavori potrà ordinare l'allontanamento dal lavoro di quegli operai che si dimostrino indisciplinati e non idonei.

Art. 34 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di tutti i danni che potranno avvenire in seguito alla esecuzione dei lavori, tanto alle persone quanto alle cose, sia dell'Amministrazione regionale che di terzi, restando pertanto Capitolato Speciale Accordo Quadro manutenzione impianti. A tal uopo procederà con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e cose attenendosi a tutte le leggi dello Stato e regolamenti locali, senza che occorra ordine o richiamo dell'Ufficio Tecnico.

Art. 35 - MATERIALI DEPOSITATI SUL LAVORO

I materiali saranno depositati sul luogo dei lavori secondo il bisogno, in quantità tali che il deposito non risulti ingombrante e incomodo.

Art. 36 - PRESENZA DELL'IMPRESA (CALL CENTER)

L'Impresario dovrà costantemente sovrintendere ai lavori personalmente o mediante un suo rappresentante bene accetto all'Amministrazione regionale. Dovrà, inoltre, depositare presso l'Ufficio Tecnico un recapito telefonico al fine di essere reperibile, in caso di necessità, 24 ore su 24, un recapito fax e indirizzo e_mail per la trasmissione dei moduli richiesta lavori, istituendo così un call center telefonico e/o sistema informativo telematico per la trasmissione degli ordini di intervento.

Art. 37 - PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Deve esibire quanto previsto dall'allegato XVII e fornire una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavori dipendenti.

Art. 38 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

Art. 39 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri e obblighi di cui al D.P.R. 5/10/2010, N.207, al Capitolato amministrativo, al presente Capitolato speciale ed alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di sicurezza sul lavoro, anche i seguenti:

- a) La predisposizione e gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, chiusura al traffico veicolare e moto veicolare, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- b) La redazione di tutti i calcoli di stabilità di tutte le opere strutturali in acciaio, conglomerato cementizio semplice o armato, normale o precompresso, in muratura e in legno. Pertanto prima di eseguire le opere l'Impresa dovrà presentare il progetto esecutivo completo firmato da un tecnico abilitato di sua fiducia, assumendo con ciò la responsabilità piena e incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione. A fine lavori dovrà essere predisposto un certificato di idoneità statica.
- c) La redazione del progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, come previsto dall'art. 133 del D.lgs 81/2008, di ponteggio metallico fisso di altezza superiore a 20 metri, per quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi.
- d) La relazione tecnica e attestazione, a firma di un professionista abilitato, relativa al rispetto del valore di trasmittanza termica e massa superficiale, per le strutture opache verticali, orizzontali, inclinate e chiusure trasparenti delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, come riportato nelle tabelle 2.1, 3.1, 3.2, 4.a, 4.b del punto 3 e 4 dell'allegato C e al punto b) del comma 9 dell'allegato I del D.Lgs 19/08/2005 n.192 e sm.i., e relativa alla conformità delle opere ed ai consumi energetici in genere.

CAPITOLO 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 40 - NORMATIVA GENERALE

- **Legge 1 marzo 1968, n. 186:** disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici.
- **Legge n. 373/76**
- **Legge n. 791 del 18/10/1977:** Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
- **DM del 5/10/1984:** Attuazione della direttiva (CEE) n. 47 del 16/1/1984 che adegua al progresso tecnico la precedente direttiva (CEE) n. 196 del 6/2/1979 concernente il materiale elettrico destinato ad essere impiegato in atmosfera esplosiva già recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica 21/7/1982 n. 675
- **Legge 10/1991**
- **D.P.R. n. 412/1993**

- **L. 447/1995 modificata con D.Lgs. 42/2017**
- **D.Lgs. n. 615 12/11/1996:** Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 modificata e integrata dalle direttive 92/ 31/ CEE, 93/ 68/ CEE, 93/ 97/ CEE
- **D.P.C.M. 05/12/1997**
- **UNI EN ISO 3743-1:1997**
- **D.M. 10.03.1998:** criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
- **DPR n. 126 del 23/03/1998:** Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva”
- **DM del 5/05/1998:** Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche
- **D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162:** regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazioni dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori/montacarichi e della relativa licenza di esercizio
- **Legge n. 36 del 22/02/2000:** Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
- **DPR n. 462 del 22/10/2001:** Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
- **D.M. 28/2001.**
- **Direttiva 2002/91/CE – EPBD I, recepita con D.Lgs. 192/05 ed attuato con DM 26 Giugno 2009.**
- **Direttiva 06/95/CEE del 12-12-2006:** Riguardante la marcatura CE del materiale elettrico
- **D.lgs. 311/2006**
- **D.P.R. 380/2001**
- **D.Lgs. 42/2004**
- **D.Lgs. 192\2005**
- **D.M. 37/2008:** regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti sicurezza degli impianti elettrici all'interno degli edifici (ex legge n. 46/1990, tranne l'art. 8 (finanziamento delle attività di normazione tecnica), l'art. 14 (verifiche) e l'art. 16 (sanzioni) - ex regolamento DPR n. 447/1991 di attuazione della legge n. 46/1990 - ex Capo V articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia).
- **D. Lgs. 81/2008** (testo unico sulla salute e sicurezza coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106): attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **D.P.R. n. 59/2009**
- **Direttiva 2010/31/UE - EPBD II, recepita con L.90/2013 ed attuata con DM 26 Giugno 2015**
- **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151:** regolamento recante semplificazione della disciplina in materia di prevenzione incendi, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- **D. Lgs. 28/2011.**
- **Direttiva 2012/27/UE (EED)**
- **D.L. n. 63/2013, convertito dalla L.90/2013.**
- **Direttiva UE 2019/944, attuata con D.Lgs. 210/2021.**
- **Norma EN 14825.**

- **Norma UNI 8364-1.**
- **UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4**
- **UNI EN ISO 16032**
- **EN ISO 10052**
- **CTI 14/2013**
- **UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione).**
- **D.P.R. 75/2013**
- **D.M. 26/05/2015**
- **DM 11/10/2017**
- **Direttiva 2018/844/UE - EPBD III – recepita con D. Lgs. 48/2020 ed attuata con D.L. 76/2020.**
- **D.Lgs. 48/2020**
- **D.Lgs. 199/2021**
- **UNI/TS 11844:2022**
- **Direttiva UE 2023/1971 (Nuova EED)**
- **Direttiva 2024/1275/UE – EPBD IV (Nuova EPBD)**

Tutto il quadro normativo è da intendersi a titolo non esaustivo e comunque comprensivo delle normative vigenti e di ogni successiva modifica ed integrazione a ciascuna di esse.

Art. 41 - NORMATIVA IMPIANTI ELETTRICI

I materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti alle prescrizioni progettuali; devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e all'umidità, alle quali potranno essere esposti durante l'esercizio.

Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL vigenti in materia ove queste, per detti materiali e apparecchi risultassero pubblicate e corrispondere alle specifiche prescrizioni progettuali.

La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovrà essere attestata, ove previsto, dalla presenza del contrassegno dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) o di contrassegno equipollente (ENEC-03).

Norme tecniche

- **CEI 64-8:** impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
- **CEI 11-20:** impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria
- **CEI EN 60439 (CEI 17-13):** apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
- **CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1):** apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)
- **CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2):** prescrizioni particolari per i condotti sbarre.
- **CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3):** prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso
- **CEI EN 60445 (CEI 16-2):** principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico.
- **CEI EN 60529 (CEI 70-1):** gradi di protezione degli involucri (codice IP)
- **CEI EN 60099-1 (CEI 37-1):** scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata

- **CEI 20-19**: cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V
 - **CEI 20-20**: cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V
 - **CEI EN 62305 (CEI 81-10)**: protezione contro i fulmini. Serie composta da: **CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1)**: principi generali. **CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2)**: valutazione del rischio. **CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)**: danno materiale alle strutture e pericolo per le persone. **CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)**: impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture. **CEI 81-3**: valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato.
 - **CEI 0-2**: guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici
 - **CEI 0-3**: guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per la legge n. 46/1990
 - **CEI EN 61724 (CEI 82-15)**: rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati
 - **CEI 13-4**: sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica
 - **CEI EN 62053-21 (CEI 13-43)**: apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2)
 - **CEI EN 62053-23 (CEI 13-45)**: apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3)
 - **CEI 64 - 8/1-7ediz. 2003**: impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
 - **CEI 70-1**: gradi di protezione degli involucri contenenti apparecchiature sotto tensione (codice IP)
- CEI - UNEL**: Cavi per energia isolati in gomma o materiale termoplastico aventi grado di protezione non superiore a 4 (caduta di tensione e portate in regime permanente)
- CEI 0-16**: adeguamento delle cabine di trasformazione /BT **CEI 0-15**: manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT
- NORMA UNI 10380**: illuminazione interna con luce artificiale

Tutto il quadro normativo è da intendersi a titolo non esaustivo e comunque comprensivo delle normative vigenti e di ogni successiva modifica ed integrazione a ciascuna di esse.

Art. 42 - LAVORI IN ECONOMIA

Mano d'opera: gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Art. 43 - NOLO PONTEGGIO METALLICO

Il nolo del ponteggio (tubo e giunto o telaio prefabbricato) per altezze superiori a 2,00 m dal piano di posa sarà pagato:

- a metro quadrato misurato in proiezione verticale di facciata (larghezza per altezza), con l'altezza misurata dal piano terra al piano dell'ultimo impalcato, aumentata di 120 cm.;
- nei modi previsti dal presente capitolato ed elenco prezzi costi della sicurezza di cui *all'Allegato 2*;
- obbligatoriamente conforme alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il prezzo comprende anche la prestazione di mano d'opera per il montaggio, il mantenimento, lo smontaggio, le opere di predisposizione, il trasporto in cantiere, il servizio di segnalazione diurno e notturno, il sistema d'allarme per garantire una più adeguata protezione contro le intrusioni, i

necessari sistemi di ancoraggio, le eventuali protezioni in teli di plastica, reti, ecc., gli adempimenti amministrativi con relativi costi per l'occupazione di suolo pubblico e qualsiasi altro accessorio, onere e magistero per darlo a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza.

CAPITOLO 8

Ulteriori disposizioni e Allegati

Art. 44 - DOCUMENTI CONTABILI

Per ogni singolo intervento verranno predisposti, da parte dell'Ufficio Tecnico, i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni.

ART. 45 - RINVIO ALLA LEGISLAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal bando e da tutti i documenti ad esso allegati si osservano le norme in materia di contratti ed appalti pubblici.

ART. 46 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Sarà cura dell'Appaltatore verificare presso il fornitore che tutti i materiali e componenti siano in possesso delle certificazioni che ne garantiscano la qualità in riferimento alle normative vigenti al momento della loro produzione.

Per quanto applicabile si richiede l'utilizzo di materiali dalle seguenti caratteristiche: – contenuto in quota parte di materiale riciclato; – etichette ambientali tipo Ecolabel o altra etichetta conforme ISO 14024 o dichiarazione ambientali di tipo III. Si richiede altresì l'adozione di misure e procedure atte a salvaguardare l'ambiente in termini di minori emissioni di inquinanti in aria, minore produzione di rifiuti, minore utilizzo di acqua ed energia, minore emissione di rumore, in tutte le lavorazioni di cantiere, ordinarie e straordinarie, nonché formazione del personale. Quanto sopra in ottemperanza alle disposizioni dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 sui Criteri Ambientali Minimi per "L'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione".

Mod. B2 – Modello Affidamento Intervento Manutenzione Impianti Tecnologici

Prot. n. _____

Data _____

Spett.le Impresa

Oggetto: CONTRATTO N. REP. _____ DEL _____

Accordo quadro annuale per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti tecnologici degli immobili di proprietà o in disponibilità della Regione Campania.

ORDINE D'INTERVENTO N.

AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE¹
DELL' _____² PRESSO³ _____ SITO IN _____

Ai sensi dell'art. 2 del Contratto di cui all'oggetto e dell'art. 22 del Capitolato speciale di Appalto ad esso allegato, con il presente Ordine di intervento, si affida a Codesta Impresa l'esecuzione dei lavori come di seguito indicati:

DESCRIZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE⁴

Importo lavori _____ (al netto di IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza)

- _____
- 1 DI ADEGUAMENTO, ove ricorra il caso
 - 2 Specificare tipologia dell'impianto/sito/componente/immobile
 - 3 Specificare tipologia dell'immobile e ubicazione
 - 4 DI ADEGUAMENTO, ove ricorra il caso

Tempi di realizzazione:

Data inizio lavori: _____

Data fine lavori:

Codesta Impresa, nell'esecuzione dei lavori, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

Si allegano:

- Disegni
- Computo metrico

Si richiamano in questa sede tutti gli impegni contrattuali assunti, con particolare riferimento anche alle condizioni, ai termini e alle modalità di esecuzione specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, ivi comprese le penalità in caso di mancata o erronea esecuzione dei lavori, che, in questa sede, si intendono integralmente riportati e trascritti come parte integrante e sostanziale.

Il RUP _____

N.B. Restituire il presente Ordine di intervento timbrato e controfirmato per accettazione